

Massima numero 248 del 11 ottobre 2017

Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Cella Costruzioni S.r.l. e Comune di Cividale del Friuli - Procedura ristretta semplificata per l'affidamento dei lavori di completamento immobili palazzetto dello sport 1° stralcio - Importo a base di gara: euro 854.212,00 - S.A.: Comune di Cividale del Friuli PREC 249/17/L

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Soglia di anomalia - taglio delle ali - accorpamento delle offerte identiche

In caso di gare bandite sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016, è illegittimo l'operato della stazione appaltante che, nell'effettuare il calcolo della percentuale di offerte da accantonare per sottrarle al calcolo della media dei ribassi, ha accorpato due offerte aventi il medesimo ribasso posizionate all'interno dell' "ala" dei massimi ribassi. Con l'abrogazione dell'art. 121 d.P.R. n. 207/2010 è venuta meno la norma positiva su cui si fondava l'interpretazione dell'art. 86, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, secondo la quale, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come unica offerta tutte le offerte aventi il medesimo valore. Nel caso di specie, trattandosi di gara bandita sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016, l'accorpamento delle due offerte identiche posizionate all'interno dell'ala dei massimi ribassi non è conforme alla vigente normativa.